



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

**Intesa, ai sensi dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, sullo schema di decreto legislativo recante *Norme per la produzione e la commercializzazione di materiali di moltiplicazione della vite, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.***

Repertorio atti n. **221** /CSR del 17 dicembre 2020

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E  
LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO**

nella seduta del 17 dicembre 2020:

**VISTO** il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante *organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli* e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

**VISTO** il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle *misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante*, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

**VISTO** il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai *controlli ufficiali* e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio;

**VISTO** il regolamento (UE) n. 2072/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le *misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante* e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione;





## Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

**VISTA** la direttiva di esecuzione (UE) n. 177/2020 dell'11 febbraio 2020, che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE del Consiglio, le direttive 93/49/CEE e 93/61/CEE della Commissione e le direttive di esecuzione 2014/21/UE e 2014/98/UE della Commissione per quanto riguarda gli *organismi nocivi per le piante sulle sementi e altro materiale riproduttivo vegetale*;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 48 del 24 febbraio 1970, recante *norme sulle produzioni e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite*, e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 301 del 19 novembre 1974, recante *Norme regolamentari per l'applicazione del D.P.R. 24 dicembre 1969, n. 1164, recante norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite*;

**VISTA** la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante *norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea* ed in particolare gli articoli 31 e 32 sui criteri della delega europea;


**VISTA** la legge 28 luglio 2016, n. 154, recante *Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale*;

**VISTA** la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante *delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2018*, ed in particolare l'art. 11 che delega appunto il Governo a predisporre uno o più decreti legislativi diretti ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo, del 26 ottobre 2016 e, limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante, alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo, del 15 marzo 2017, nonché a raccogliere in appositi Testi Unici tutte le norme vigenti in materia di sementiere, di materiale di moltiplicazione delle piante da frutta, delle ortive e di moltiplicazione della vite;

**VISTO** lo schema di decreto legislativo proposto dal Ministro per gli affari europei e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri della salute, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, ed approvato in sede di esame preliminare nella seduta del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2020, che costituisce la nuova base normativa nazionale in materia di *produzione e di commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite*;

**VISTA** la nota n. 10852 del 2 novembre 2020 con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha inviato il suddetto schema, unitamente alle prescritte *Relazioni*, che indicano partitamente le disposizioni preesistenti, aggiornate e coordinate nel rispetto di esigenze di logica e sistematicità giuridica, nonché di semplificazione sostanziale e procedurale;

**VISTA** la successiva diramazione con nota DAR n. 17844 del 4 novembre 2020;





*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

**CONSIDERATI** gli esiti della riunione tecnica in videoconferenza del giorno 7 dicembre 2020, nel corso della quale è stato condotto un esame analitico delle disposizioni del testo alla luce delle osservazioni e modifiche proposte dal Coordinamento regionale, che ha portato all'individuazione di posizioni condivise, come descritte nel resoconto inviato con nota DAR n. 20210 del 7 dicembre 2020;

**VISTA** la nota del Coordinatore della Commissione Politiche Agricole delle Regioni n. 4113 del 10 dicembre 2020, con la quale è stata comunicata la manifestazione di avviso favorevole all'intesa sul testo concordato nella suddetta riunione del 7 dicembre;

**CONSIDERATI** gli esiti dell'odierna sessione, nel corso della quale il Presidente della Conferenza delle Regioni ha manifestato avviso favorevole all'intesa;


**ACQUISITO** l'assenso del Governo,

**SANCISCE INTESA**

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, sullo schema di decreto legislativo recante *Norme per la produzione e la commercializzazione di materiali di moltiplicazione della vite, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.*

Il Segretario

Cons. Elisa Grande



Il Presidente

On. Francesco Boccia





R E P U B B L I C A I T A L I A N A

## Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 1 dicembre 2020

### **NUMERO AFFARE 01345/2020**

#### OGGETTO:

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625;

#### LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione del 10 novembre 2020 (prot. n. 9303542), con la quale il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Claudio Tucciarelli;

Premesso:

*1. La delega legislativa*

Con nota del 10 novembre 2020 (prot. n. 9303542), trasmessa d'ordine della Ministra, il capo dell'ufficio legislativo del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha richiesto il parere, ai sensi dell'art. 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400, sullo schema di decreto legislativo recante norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.

La disposizione di delega è, infatti, contenuta nell'art. 11 della legge n. 117/2019 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018).

La rubrica di tale articolo chiarisce che esso reca la delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio, e, limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante, alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti

(CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale in materia di sementi, di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle ortive e dei materiali di moltiplicazione della vite, al fine del riordino e della semplificazione normativa.

L'articolo in esame, entrato in vigore il 2 novembre 2019, prevede al comma 1 che il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi con i quali provvede ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, e, limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante, alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo, del 15 marzo 2017, nonché a raccogliere in appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia di sementi e di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle ortive e dei materiali di moltiplicazione della vite, divise per settori omogenei, in coordinamento con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, e con le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2017/625.

Il medesimo art. 11 stabilisce poi, al comma 2, che i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con i Ministri della salute, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.

L'art. 11, comma 3, elenca i principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega, in aggiunta ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della

legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea). I principi e criteri direttivi specifici sono i seguenti:

- a) adeguamento e semplificazione delle norme vigenti sulla base delle attuali conoscenze tecnico-scientifiche di settore;
- b) coordinamento delle disposizioni vigenti in materia, apportando le modifiche necessarie per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
- c) risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie tenendo conto degli orientamenti giurisprudenziali consolidati;
- d) revisione dei procedimenti amministrativi al fine di ridurre i termini procedurali;
- e) individuazione delle autorità competenti, degli organismi delegati e dei compiti conferiti per l'applicazione del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 nel settore della protezione delle piante dagli organismi nocivi;
- f) adozione di un Piano di emergenza nazionale, in cui siano definite le linee di azione, le strutture partecipanti, le responsabilità, le procedure e le risorse finanziarie da mettere a disposizione in caso di scoperta di focolai di organismi nocivi in applicazione del regolamento (UE) 2016/2031;
- g) adeguamento dei posti di controllo frontaliere, già punti di entrata di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, anche sotto il profilo delle dotazioni strumentali e di personale, per dare applicazione al regolamento (UE) 2017/625 nel settore della protezione delle piante dagli organismi nocivi;
- h) definizione di un Piano di controllo nazionale pluriennale per il settore della protezione delle piante dagli organismi nocivi;
- i) designazione dei laboratori nazionali di riferimento, con le strutture e le risorse necessarie, nonché dei laboratori ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio su organismi nocivi, piante

e prodotti vegetali di cui al regolamento (UE) 2016/2031;

l) individuazione delle stazioni di quarantena e delle strutture di confinamento, di cui al regolamento (UE) 2016/2031, con le necessarie dotazioni e risorse;

m) realizzazione di un sistema elettronico per la raccolta delle informazioni del settore fitosanitario, da collegare e da rendere compatibile con il sistema informatico dell'Unione europea;

n) ridefinizione del sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625, attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni medesime, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al presente comma;

o) destinazione di una quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di nuova istituzione previste dai decreti legislativi di cui al comma 1 all'attuazione delle misure di eradicazione, gestione e coordinamento dell'autorità unica centrale, di cui al regolamento (UE) 2016/2031, nel limite del 50 per cento dell'importo complessivo;

p) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni nazionali oggetto di abrogazione tacita o implicita nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o comunque obsolete.

L'esercizio della delega è completato da altri tre schemi di decreto legislativo, relativi alla produzione e alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive; alla produzione a scopo di commercializzazione e alla commercializzazione di prodotti sementieri; alla protezione delle piante dagli organismi nocivi.

Nella nota di trasmissione dello schema al Consiglio di Stato, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha poi informato che il testo normativo è stato contestualmente inviato alle Commissioni permanenti (da intendere: della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica) per il prescritto parere.

Con ulteriore nota n. 9304781 in pari data, il capo dell'ufficio legislativo, con

riferimento a questo e agli ulteriori schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 117 del 2019, approvati in esame preliminare dal Consiglio dei ministri del 30 ottobre u.s. e trasmessi per il parere al Consiglio di Stato, ha rappresentato che il termine per l'esercizio della delega risulta prorogato di tre mesi per effetto del comma 3 dell'articolo 31 della legge n. 234/2012.

Il citato comma 3, al quarto periodo, prevede che, qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

Ne consegue, con riferimento allo schema di decreto legislativo in esame, come pure per gli ulteriori schemi trasmessi ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 117 del 2019, approvati in esame preliminare dal Consiglio dei ministri del 30 ottobre u.s., che, come indicato dalla nota ministeriale, il termine per l'esercizio della delega in questione è adesso il 2 febbraio 2021. Prima della deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri - ricorda la citata nota - dovrà essere acquisita l'intesa in Conferenza Stato-Regioni.

La medesima nota ministeriale avverte che, con successiva comunicazione, verrà data notizia della imminente calendarizzazione dello schema nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

## *2. Il contenuto dello schema di decreto legislativo*

Lo schema è corredato dalla relazione illustrativa, dalla relazione "tecnico-finanziaria", verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato, e dall'analisi tecnico-normativa.

La relazione vistata dalla Ministra indica gli obiettivi dello schema di decreto legislativo (adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dei regolamenti (UE) n. 2016/2031 e n. 2017/625 e l'aggiornamento della normativa di settore).

Viene sottolineato, inoltre, che, in ragione del numero e della complessità delle norme vigenti, l'accorpamento di tutte le disposizioni e dei provvedimenti riguardanti l'applicazione delle norme dell'Unione Europea in un testo unico permetterebbe di avere a disposizione un assetto normativo completo e aggiornato di tutte le norme in materia di produzione, certificazione, etichettatura e commercializzazione delle piante madri di vite e dei loro materiali di moltiplicazione, caratterizzato da semplificazioni di tipo amministrativo e linguistico, nonché aggiornato sotto il profilo sanzionatorio. Inoltre, la stesura del testo unico per i materiali di vite permetterebbe di rendere le suddette norme coerenti con l'applicazione del nuovo regime fitosanitario unionale. Al contempo, è possibile provvedere alla riorganizzazione e semplificazione delle norme, secondo i criteri della legge di delegazione.

Lo schema di decreto legislativo è composto da 39 articoli, suddivisi in sei capi: capo I (norme generali), capo II (registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite), capo III (controlli e certificazione), capo IV (commercializzazione), capo V (sanzioni amministrative e norme finanziarie), capo VI (norme transitorie e finali). E' poi presente una serie di allegati (undici, in base alla relazione illustrativa).

Sulla base della relazione vistata dalla Ministra, lo schema costituisce la nuova base normativa nazionale in materia di produzione a scopo di commercializzazione e commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite e il riordino normativo ha riguardato in particolare: la semplificazione delle norme vigenti sulla base delle attuali conoscenze tecnico-scientifiche di settore; il coordinamento delle disposizioni vigenti in materia, con le modifiche necessarie per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica; l'adeguamento, aggiornamento e semplificazione del linguaggio normativo; la definizione e l'individuazione dell'Autorità competente, alla quale conferire la responsabilità dell'effettuazione ed organizzazione di attività ufficiali previste e di altri organismi delegati; l'integrazione del Registro nazionale delle varietà di vite (RNVV) e la definizione delle modalità e dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione di varietà e cloni allo

stesso; l'aggiornamento e definizione dei requisiti fitosanitari di tutti i materiali di moltiplicazione, del terreno di coltivazione, dei siti di produzione, al luogo di produzione o alla zona, con particolare riferimento agli organismi regolamentati non da quarantena, precedentemente definiti organismi di qualità e trasferiti al regolamento 2031/2016; la designazione dei laboratori ufficiali, con le necessarie strutture e risorse per eseguire gli obblighi previsti nel rispetto degli standard più elevati; l'aggiornamento delle modalità ispettive, di campionamento ed analisi ai fini della certificazione e commercializzazione; la ridefinizione delle modalità di etichettatura e tracciabilità; la ridefinizione del sistema sanzionatorio in applicazione dei regolamenti suddetti.

Considerato:

### *3. Osservazioni generali sul decreto legislativo.*

Lo schema di decreto legislativo costituisce un corpo unico normativo che sostituisce, abrogandola, la normativa vigente in materia di produzione e commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite.

Trattandosi di un testo unico sorretto da una delega legislativa, in parte ricognitivo, in parte innovativo/sostitutivo, in funzione adeguatrice, delle numerose e diverse tipologie di fonti, si suggerisce all'amministrazione proponente di considerare l'opportunità di allegare e pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, unitamente al decreto legislativo, una tabella di corrispondenza, più dettagliata di quella pervenuta.

Con lo schema di decreto legislativo si intende, quindi, da un lato, riordinare la materia della produzione per la commercializzazione e della commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite, superando una molteplicità di fonti stratificate nel tempo, per lo più diverse dalle fonti primarie, dall'altro, permettere la piena applicazione al nuovo regime fitosanitario unionale definito dai Regolamenti (UE) n. 2016/2031 e n. 2017/625.

Il Regolamento n. 2016/2031 stabilisce norme per determinare i rischi fitosanitari

presentati da qualsiasi specie, ceppo o biotipo di agenti patogeni, animali o piante parassite dannosi per le piante o i prodotti vegetali (“organismi nocivi”) e le misure per ridurre tali rischi ad un livello accettabile, mentre il Regolamento n. 2017/625/UE disciplina i controlli ufficiali delle autorità competenti degli Stati membri, l’assistenza amministrativa e la collaborazione tra gli Stati membri per verificare la conformità alla normativa europea o nazionale adottata in applicazione della normativa dell’unione europea nei settori ivi indicati, l’esecuzione dei controlli da parte della Commissione negli Stati membri e nei Paesi terzi, l’adozione delle condizioni che devono essere soddisfatte in relazione ad animali e merci che entrano nell’Unione da un paese terzo, l’istituzione di un sistema informatico per il trattamento delle informazioni e dei dati relativi ai controlli ufficiali.

### *3.1 Il fondamento della richiesta di parere*

Il fondamento della trasmissione dello schema al Consiglio di Stato ai fini del parere è individuato nella lettera di trasmissione da parte del Ministero nell’art. 17-*bis* della legge n. 400 del 1988, concernente i testi unici compilativi. L’art. 17-*bis* stabilisce, con riguardo alla compilazione di testi unici da parte del Governo, che lo schema di ciascun testo unico è deliberato dal Consiglio dei ministri, valutato il parere che il Consiglio di Stato deve esprimere entro quarantacinque giorni dalla richiesta.

In precedenza, già l’art. 16 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al R.D. n. 1054/1924, aveva previsto l’espressione del parere del Consiglio di Stato sopra tutti i coordinamenti in testi unici di leggi o di regolamenti, salvo che non sia diversamente stabilito per legge (primo comma, n. 3).

Peraltro, la stessa relazione vistata dalla Ministra consente di registrare il carattere composito dello schema in esame, con il duplice obiettivo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dei regolamenti (UE) n. 2016/2031 e n. 2017/625, nonché l’aggiornamento della normativa di settore con l’abrogazione espressa delle disposizioni non più applicabili e il coordinamento delle disposizioni

vigenti, nonché la revisione dei procedimenti amministrativi, al fine di ridurre i termini procedurali.

Neppure dal contenuto dei principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega in esame emerge il carattere meramente compilativo del testo trasmesso, in quanto tale riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 17-*bis* della legge n. 400/1988. Peraltro, il comma 1 dell'art. 11 della legge n. 117/2019, come si è visto, fa espresso riferimento alla raccolta in appositi testi unici di tutte le norme vigenti in materia.

In sintesi, dalla richiesta di parere e dai principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega legislativa si può desumere che lo schema di decreto legislativo sia solo in parte assimilabile a un testo unico compilativo di cui all'art. 17-*bis* della legge n. 400/1988.

Inoltre, il procedimento stabilito dalla legge di delegazione, integrato dal rinvio alla legge n. 234 del 2011, è quello di una delegazione legislativa vera e propria, non a fini meramente compilativi. Lo stesso art. 17-*bis* della legge n. 400 del 1988 non esige un'apposita norma di legge che conferisca al Governo la potestà di adottare testi unici compilativi, ma ha un effetto di carattere permanente, che consente al Governo di avvalersene ogni volta che ne ravvisi la necessità, previo parere del Consiglio di Stato e non prevede il parere delle commissioni parlamentari competenti, né l'intesa in sede di Conferenza Stato- Regioni, richiesti invece nella norma di delegazione in questione, che peraltro non contempla il parere del Consiglio di Stato. Infine, vi è da rilevare che la forma del provvedimento nel caso del testo unico compilativo è quella del decreto del Presidente della Repubblica (art. 17-*bis* citato), mentre quella del decreto legislativo non comporta il decreto presidenziale. Nondimeno, anche in quest'ultimo caso rimane ferma la facoltà del Governo di volersi avvalere, nella propria attività istruttoria, della consulenza del Consiglio di Stato.

Le considerazioni sin qui svolte inducono a ritenere che la richiesta di parere a

questo Consiglio di Stato trovi fondamento - soprattutto per la parte non meramente compilativa dello schema di decreto - nella generale facoltà di consultazione "*sopra le proposte di legge e sugli affari di ogni natura*" riconosciuta a ciascun Ministro dall'art. 14 del Regio decreto 26 giugno 1924, n.1054 , che andrebbe, pertanto, citato nelle premesse, mediante la seguente integrazione: "*Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso ai sensi dell'articolo 14 del testo unico di cui al Regio decreto 26 giugno 1924, n.1054, dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del....*"

### *3.2 La completezza della documentazione trasmessa.*

L'art. 11 della legge n. 117/2019 dispone, al comma 1, che i decreti legislativi siano adottati con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (*Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*), acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Il comma 2 dispone inoltre che i decreti legislativi siano adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con i Ministri della salute, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. E difatti il preambolo dello schema in esame menziona espressamente la proposta dei due Ministri e i cinque concerti.

Al riguardo, per quanto riguarda lo schema in esame, nella medesima data di svolgimento dell'adunanza della Sezione è pervenuta via pec, da parte del capo di gabinetto del Ministro per gli affari europei, d'ordine del Ministro, una attestazione di condivisione della proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Per quanto riguarda i prescritti cinque concerti, alla medesima data è stata trasmessa la nota del 1° dicembre 2020, con la quale il Capo dell'ufficio legislativo

del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale comunica, d'ordine del Ministro, il formale concerto di tale amministrazione.

Con pec del 1° dicembre, è stata trasmessa altresì la nota del capo dell'Ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri attestante che, nella riunione del 30 ottobre 2020, il Consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare, fra gli altri, lo schema di decreto legislativo qui in esame, "con la presenza, tra gli altri, del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali (proponente) e dei Ministri della salute, della giustizia e dello sviluppo economico (concertanti)".

Per quanto riguarda i predetti concerti, la Sezione in via generale non può che richiamare i propri orientamenti, ampiamente argomentati nel parere n. 246/2020 del 28 gennaio 2020, reso in esito all'Adunanza di Sezione del 27 gennaio 2020, ribaditi - anche da ultimo - con i pareri nn. 546/2020, 731/2020 e 1664/2020.

In tale sede la Sezione ha, infatti, evidenziato alcune criticità in ordine alla possibilità di considerare i concerti dei Ministri come acquisiti a seguito della mera attestazione della loro presenza in sede di riunione del Consiglio dei ministri, nella quale viene approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo.

Tanto premesso, si rileva che nel caso in esame, comunque, alla riunione del Consiglio dei Ministri in cui è stato approvato in via preliminare lo schema in esame, non è attestata la presenza del Ministro per gli affari europei (proponente) e del Ministro dell'economia e delle finanze (concertante).

Con riferimento, poi, alla già menzionata intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, prescritta dalla disposizione di delega, come si è già annotato, la nota ministeriale di richiesta del parere avverte che, con successiva comunicazione, verrà data notizia della imminente calendarizzazione dello schema nella Conferenza stessa.

Al riguardo, va rilevato che il Consiglio di Stato, per potere svolgere compiutamente la propria funzione consultiva, ha già richiamato, in precedenti

occasioni, l'attenzione del Governo sull'esigenza che il proprio parere sia espresso dopo la conclusione della fase di confronto e di esame in Conferenza Stato-Regioni. Nel caso in esame, la mancanza dell'intesa conseguita in tale sede priva il Consiglio di Stato di elementi conoscitivi rilevanti al fine di esprimere un motivato parere sui profili attinenti al rispetto, da parte dello schema in esame, delle attribuzioni costituzionalmente spettanti alle Regioni e alle Province autonome.

La disposizione di delega, quanto al procedimento per l'adozione dello schema di decreto legislativo in esame, fa espresso rinvio all'articolo 31 della legge n. 234 del 2012 e inoltre prescrive che sia acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari; l'articolo 31 richiamato, al comma 3, dispone che, qualora tali pareri siano prescritti, gli schemi dei decreti legislativi siano trasmessi alle Camere *"dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge"*. Non risulta, quindi, ottemperata la predetta sequenza procedimentale.

Tuttavia la Sezione, considerata la peculiarità della fattispecie e in particolare, da un lato, il carattere facoltativo del presente parere, che il Governo ha ritenuto di chiedere pur in assenza di uno specifico obbligo legislativo, e, dall'altro, i tempi stringenti per l'espressione dei pareri parlamentari e dell'esercizio della delega, ritiene – al fine di offrire un contributo alla migliore predisposizione del testo – di rendere comunque un parere definitivo nei termini che seguono.

### *3.3 Legificazione di fonti secondarie e circolari, nonché allegati*

La Sezione condivide l'opportunità e l'utilità, anche sotto i profili della leggibilità e della agevole reperibilità, dell'opera di riordino in una sede unitaria di una disciplina precedentemente frammentata in una molteplicità di fonti diverse. Peraltro invita il Governo a valutare i possibili effetti negativi di irrigidimento che conseguono alla sua integrale rideterminazione con fonte di rango primario, quale è il decreto legislativo. In tale evenienza non potrà difatti essere evitato il ricorso a fonti di pari grado ogniqualvolta occorrerà aggiornare la normativa, accentuando fenomeni di inflazione legislativa sovente denunciati.

Occorre evidenziare che lo schema in esame, analogamente agli altri tre schemi trasmessi dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali nell'esercizio della delega prevista dall'art. 11 della legge n. 117/2019, è caratterizzato dalla presenza di una serie consistente di disposizioni di carattere estremamente minuzioso, nel testo dell'articolato e negli allegati.

In buona misura si tratta di disposizioni che riprendono il contenuto di regolamenti o di atti di natura amministrativa di vario tipo preesistenti, ivi comprese circolari e provvedimenti dal contenuto eminentemente tecnico, con il risultato di attribuire rango normativo primario a una serie di regole che, precedentemente, rivestivano un rango inferiore ed erano pertanto connotate da un contenuto di estremo dettaglio. Ne risulta adesso un quadro regolatorio dettato dal decreto legislativo estremamente ampio, con non poche prescrizioni di natura meramente operativa, che non viene incontro alle esigenze di semplificazione enunciate dai principi e criteri direttivi di delega ed è suscettibile di ingenerare incertezze sulla regola del caso concreto, sulla sua osservanza e sulle ricadute sul piano sanzionatorio.

Ne deriva che può essere messo per lo meno a repentaglio il rispetto, da parte del legislatore delegato, dei principi e criteri direttivi relativi alla semplificazione e alle fattispecie sanzionatorie contenuti, oltre che nell'art. 32 della legge n. 234/2012, nell'art. 11 della legge n. 117/2019 (v. in particolare: la lettera a) adeguamento e semplificazione delle norme vigenti sulla base delle attuali conoscenze tecnico-scientifiche di settore; la lettera b) coordinamento delle disposizioni vigenti in materia, apportando le modifiche necessarie per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo; la lettera n) ridefinizione del sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625, attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni medesime).

Anche sotto questo profilo sarebbe stata per lo meno utile la predisposizione da parte dell'amministrazione proponente della relazione AIR.

Risulta, pertanto, auspicabile, rispetto allo schema trasmesso, che l'opera di legificazione sia posta in essere attraverso un'attenta valutazione e selezione delle regole effettivamente meritevoli di assurgere a norme di rango primario e con il rinvio, nell'ambito delle disposizioni adottate dal legislatore, a ulteriori decreti ministeriali attuativi per gli altri contenuti, a partire da quelli dei voluminosi. Attraverso la valutazione selettiva sarà possibile evitare un eccessivo irrigidimento regolatorio connesso al ricorso pressoché esclusivo alla disposizione di rango primario.

Per le disposizioni di dettaglio che l'amministrazione ritenesse comunque necessario mantenere nel testo, occorrerebbe per lo meno prevedere, al fine di favorire la flessibilità del sistema, la possibilità di modifiche o integrazioni dei profili tecnici con ulteriori decreti ministeriali.

La Sezione non si può esimere dal sottolineare che l'estensione delle fattispecie sanzionatorie e l'elevato numero di prescrizioni di dettaglio di cui è richiesta l'osservanza, spesso integrate dai contenuti ancor più minuziosi degli allegati al decreto legislativo cui è fatto volta a volta rinvio, non rendono agevole la ricostruzione complessiva degli obblighi cui sono sottoposti gli operatori del settore, con conseguente incremento dei margini di incertezza applicativa e della connessa discrezionalità nell'applicazione delle sanzioni.

L'attuale conformazione di alcuni allegati, che integrano i contenuti del decreto legislativo e quindi assurgono al ruolo di norme primarie, aggrava la situazione descritta. Basti considerare, ad esempio, la modulistica ivi presente, cui sono talora allegate fotografie che (anche ad ammetterne la finalità esemplificativa) verrebbero ad assumere un carattere normativo incompatibile con i connotati descrittivi, propri di un'immagine.

### *3.4 Competenza legislativa e clausola di cedevolezza*

Lo schema di decreto legislativo investe una pluralità di materie, in parte rientranti nell'ambito della competenza legislativa esclusiva dello Stato, come la profilassi

internazionale e la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (art.117, secondo comma, lettere q) ed s), della Costituzione), in parte appartenenti all'ambito della legislazione concorrente, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione (tutela della salute e alimentazione). Né si può escludere la rilevanza di alcuni profili che investono materie di competenza residuale delle Regioni, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, della Costituzione, quale ad esempio l'agricoltura.

Né l'analisi tecnico-normativa che correde lo schema di decreto legislativo offre particolari spunti in argomento, limitandosi l'analisi tecnico-normativa a rilevare la compatibilità dell'intervento con il riparto delle competenze normative e amministrative tra Stato e Regioni, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione.

Peraltro, il mancato invio da parte dell'amministrazione proponente dell'intesa nella Conferenza Stato-Regioni non permette di verificare i profili di interferenza del decreto delegato con le competenze e con l'ordinamento regionale in materia.

L'unico indizio è offerto dall'inserimento, all'art. 36, della clausola di cedevolezza in merito all'esercizio del potere sostitutivo dello Stato nelle materie di competenza legislativa delle Regioni per il recepimento della normativa eurounitaria, il cui tenore, tuttavia, non appare pienamente in linea con l'art. 41, comma 1, della legge n. 234 del 2012, richiamato dall'art. 40, comma 3, della stessa legge (cui a sua volta rinvia l'art. 31, comma 7, della medesima legge n. 234), il quale prevede: *“In relazione a quanto disposto dagli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i provvedimenti di attuazione degli atti dell'Unione europea possono essere adottati dallo Stato nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione ad atti dell'Unione europea. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni e per le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la relativa normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa dell'Unione europea e perdono comunque efficacia dalla data di entrata*

*in vigore dei provvedimenti di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. I provvedimenti statali recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute. I predetti atti normativi sono sottoposti al preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”.*

Andrebbe pertanto assicurato un fedele allineamento dei contenuti dell'art. 36 dello schema a quelli dell'art. 41, comma 1, della legge n. 234/2012. A tal fine andrebbero pertanto inserite, dopo le parole “*nelle quali non sia ancora stata adottata la normativa di attuazione regionale o provinciale*” le seguenti “*a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa dell'Unione europea*”.

Quanto all'esercizio di competenze legislative regionali non direttamente connesse al recepimento di normativa europea, laddove confluiscono nel decreto norme statali recanti principi fondamentali previgenti che abbiano trovato attuazione in norme regionali, si suggerisce di inserire una clausola di salvaguardia della efficacia di queste ultime, che ne garantisca la perdurante vigenza dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo.

### *3.5 Coordinamento tra i decreti legislativi delegati*

Lo schema di decreto legislativo in esame fa parte dei quattro decreti che, pur distinguendosi nell'oggetto, costituiscono nel loro insieme esercizio unitario della delega legislativa di cui all'art. 11 della legge n. 117 del 2019 ed hanno in comune: i principi e i criteri direttivi che devono essere rispettati nell'esercizio della delega; la finalità di garantire la piena applicazione del Regolamento (UE) 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro i parassiti delle piante, e del Regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali, regolamenti istitutivi di un sistema armonizzato a livello europeo di contrasto dell'ingresso e della diffusione di parassiti nocivi per la salute delle piante e dei prodotti vegetali, incluse le sementi,

nonchè di difesa degli ecosistemi naturali e delle biodiversità nell'Unione europea; il rafforzamento di strumenti di controllo, di qualificazione degli operatori professionali, di tracciabilità dei prodotti; il ruolo del Servizio Fitosanitario Nazionale, competente ai controlli; la finalità di riordino complessivo del quadro normativo vigente.

A fronte di un intervento legislativo complessivamente unitario rinvenibile nei quattro decreti e di una disciplina sostanzialmente omogenea - ferma la diversità dell'oggetto - in materia di registrazione, certificazione e controlli del Servizio Fitosanitario Nazionale, non si registra una corrispondente omogeneità dei testi normativi, che andrebbero meglio coordinati tra loro anche attraverso l'utilizzo di riferimenti esterni. A titolo meramente esemplificativo, quando, all'articolo 8, comma 1, si prevede che l'operatore professionale che produce piante di vite o loro materiali di moltiplicazione deve essere identificato nella sua funzione e ragione sociale e registrato presso il Servizio Fitosanitario Nazionale nel Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP), occorrerebbe richiamare la norma istitutiva del RUOP, contenuta nell'art. 34 dello schema di decreto legislativo recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi.

#### *4. Osservazioni sull'articolato*

##### *4.1. Premesse*

Oltre e rinviare a quanto già rilevato nel par. 3 del presente parere, la Sezione evidenzia che, alla terza pagina delle premesse, è errato il "Visto" riferito al "regolamento (UE) n. 2072/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 novembre 2019...", che va sostituito con il seguente: "Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione;"

Nella medesima pagina ricorre due volte il “Visto” relativo al regolamento (UE) 2016/2031.

Inoltre, alla quarta pagina delle premesse è presente un segno di punto e virgola privo di alcun riferimento.

Il “Visto” relativo alla direttiva di esecuzione (UE) n. 177/2020 va integrato con l’inserimento, dopo “177/2020” delle parole “della Commissione”.

Il capoverso riferito al parere espresso dal Consiglio di Stato, secondo l’ordine cronologico, andrebbe anteposto al capoverso in cui sono richiamati i pareri espressi dalle Commissioni parlamentari.

Alla medesima pagina, il riferimento alla direttiva di esecuzione (UE) n. 177/2020 va integrato con la specificazione che si tratta di direttiva di esecuzione “della Commissione”.

Ulteriormente, si segnala che alcuni degli atti dell’ordinamento nazionale richiamati nelle premesse dello schema non sono presenti nell’elenco delle norme vigenti relative alla produzione e al commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite emanate a partire dal 1968, presente nell’analisi tecnico-normativa (v. ad es. il decreto ministeriale 11 dicembre 1999, presente nelle premesse dello schema ma non nell’elenco contenuto nell’analisi tecnico-normativa); quest’ultima afferma, invece, che il nuovo testo normativo ha preso in considerazione tutti i provvedimenti in vigore.

Si suggerisce, poi, in specie per i decreti ministeriali citati nelle premesse per i quali non sono indicati gli estremi della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, di esplicitare quale sia il Ministro che ha adottato il relativo decreto.

#### 4.2. Art. 1 (Campo di applicazione)

Il comma 1 individua l’oggetto del decreto legislativo. A tal fine si limita a indicare le norme per la produzione ai fini del controllo ufficiale, della certificazione e della commercializzazione nell’Unione europea dei materiali di moltiplicazione della vite, fatte salve le disposizioni della normativa fitosanitaria vigente. Nessun

riferimento è, invece, presente alla finalità indicata nella disposizione di delega e richiamata anche nella relazione introduttiva, ovvero sia alla raccolta in un testo unico di tutte le norme vigenti in materia di materiali di moltiplicazione della vite. Tale precisazione svolgerebbe una funzione non meramente descrittiva ma orienterebbe l'interprete con riferimento all'estensione degli effetti abrogativi impliciti del decreto legislativo, ove esso sia destinato a costituire l'unico testo di riferimento in materia (per le abrogazioni espresse v. l'art. 39 dello schema).

Il comma 2 stabilisce che il presente decreto non si applica ai materiali di moltiplicazione e alle piante destinati all'esportazione in Paesi terzi e che in tali casi si applicano le pertinenti disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/2031.

Si valuti se la disposizione si presti a essere interpretata quale delimitazione dell'ambito applicativo del regolamento europeo e, pertanto, se tale interpretazione sia compatibile con i contenuti del medesimo. Occorre infatti tenere conto del fatto che le disposizioni di diritto interno da cui trae origine il comma 2 (indicate nella relazione illustrativa: articolo 1 del decreto ministeriale 8 febbraio 2005 e art. 9 del DPR 24 dicembre 1969, n. 1164) non fanno riferimento al predetto regolamento europeo e che analoga disposizione di esenzione è contenuta nell'articolo 15 della direttiva 68/193/CEE, antecedente al regolamento.

#### 4.3. Articolo 2 (Definizioni)

Sotto il profilo redazionale, si raccomanda di concludere ogni lettera che compone l'elenco con il punto e virgola e di evitare elencazioni di carattere esemplificativo (v. ad es. lettera d) sulla definizione di "centro aziendale").

Nell'articolo 2 è richiamato per la prima volta un allegato al decreto legislativo (v. lettera h), n. 1), punto 1.7). La Sezione rileva – con riferimento all'art. 2 e a tutti gli altri articoli in cui sono richiamati gli allegati – la necessità di chiarire che si tratta di allegati "al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante".

Qualora, invece, si intendesse riservare agli allegati un carattere meramente tecnico, come tale implicante più ricorrenti e rapide modifiche, andrebbe in alternativa indicato – come già si è annotato al par. 3 del presente parere - il procedimento per

la loro modifica.

#### 4.4. Articolo 3 (Categorie dei materiali di moltiplicazione della vite)

Il comma 2 specifica che i requisiti delle categorie di cui al presente articolo sono stabiliti al capo III. Si osserva che la disposizione ha rilievo meramente descrittivo e che solo uno degli articoli compresi nel capo III, l'art. 23, fa riferimento espresso in rubrica ai requisiti.

#### 4.5. Articolo 4 (Autorità nazionale competente)

Sotto il profilo redazionale, si suggerisce di sostituire le parole "è individuato quale" con le seguenti "svolge la funzione di".

#### 4.6. Articolo 5 (Competenze del Servizio Fitosanitario Centrale)

L'art. 5 costituisce, come già il precedente articolo, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, una disposizione che non trova corrispondenza in previgenti disposizioni. Conseguentemente, la relazione dovrebbe precisare quali siano, tra quelli elencati nei commi 1 e 3 dell'art. 11 della legge n. 117/2019, i principi e criteri direttivi di delega che hanno ispirato tale disposizione,

L'alinea del comma 1 fa riferimento per la prima volta al Servizio Fitosanitario Centrale. Trattandosi di struttura esistente, di cui il decreto non prevede l'istituzione, occorre indicare sia l'inquadramento organizzativo sia la disposizione che ne costituisce il fondamento (si rinvia sul punto a quanto già annotato al par. 3.5 del presente parere).

La lettera c) del comma 1 affida al Servizio Fitosanitario Centrale il coordinamento delle prove ufficiali DUS di cui all'articolo 14. Si rileva che tali prove sono in realtà disciplinate dall'articolo 15.

In base al comma 2, il Ministro, con proprio decreto, può delegare l'esercizio di determinate attività di cui al comma 1, lettere c) ed e), ad enti scientifici o di ricerca nazionali che, per statuto o regolamento, si propongono di promuovere il progresso della produzione vivaistica viticola e in possesso di adeguata esperienza nella effettuazione di prove ufficiali DUS in applicazione del Capo II. Si rileva che,

nonostante il richiamo finale al requisito dell'esperienza degli enti delegati nell'effettuazione di prove ufficiali DUS, la delega avrebbe ad oggetto, sulla base del rinvio alla lettera c) del comma 1, il solo coordinamento delle prove.

#### 4.7. Art. 6 (Competenze dei Servizi Fitosanitari regionali)

L'articolo 6 (Competenze dei Servizi Fitosanitari regionali) identifica i Servizi fitosanitari regionali quali autorità competenti per il controllo e la certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite delle categorie certificato e standard. Si legge nella relazione illustrativa che le prescrizioni in esso contenute, opportunamente aggiornate, derivano dall'articolo 12 del D.P.R. n. 1164/1969. Peraltro, è da osservare che tale art. 12 demanda il controllo dei materiali di moltiplicazione all'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto il quale lo esercita secondo le direttive impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. A sua volta, l'Istituto può avvalersi degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, degli Osservatori per le malattie delle piante, degli enti di sviluppo agricolo od altri enti che, per statuto o regolamento non perseguono fini commerciali e si propongono di promuovere il progresso della viticoltura.

Risulta, dunque, necessario, trattandosi di strutture esistenti (in quanto il decreto non ne prevede l'istituzione), indicare sia l'inquadramento organizzativo sia la disposizione di legge statale che costituisce il fondamento dei servizi regionali (si rinvia sul punto a quanto già annotato al par. 3.5 del presente parere). Altrimenti occorre operare un rinvio di carattere generale alla normativa regionale di settore. Si tratta di una delle questioni che maggiormente investe i rapporti tra Stato e Regioni, incidendo sull'autonomia organizzativa di queste ultime. Su questo profilo, la Sezione avrebbe potuto meglio pronunziarsi all'esito dell'esame ai fini dell'intesa in Conferenza Stato-Regioni.

#### 4.8 Art. 7 (Funzioni del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - Sezione materiali di moltiplicazione della vite).

L'articolo, di nuova formulazione, elenca e descrive le attività e competenze attribuite al Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - Sezione

materiali di moltiplicazione della vite, quale supporto tecnico-scientifico, consultivo e propositivo del Servizio fitosanitario centrale. Viene così parzialmente legificato un organismo già operante in base a quanto previsto dal D.M. 30 giugno 2016, con compiti tecnici, consultivi e propositivi.

Si richiama l'attenzione sul fatto che la legificazione delle funzioni è parziale, dato il carattere esemplificativo ("in particolare") che le connota nel comma 2, e non è accompagnata da analoga legificazione dell'istituzione del gruppo, la cui permanenza rimane agganciata all'originario D.M. istitutivo. Ne risulta l'interpolazione, per lo meno inopportuna, tra disposizioni di rango diverso.

Sul piano redazionale, dopo la parola "tecnici" occorre inserire una virgola.

#### 4.9. Art. 8 (Obblighi degli operatori professionali)

L'articolo 8 stabilisce gli obblighi che devono osservare gli operatori professionali che producono piante di vite e loro materiali di moltiplicazione.

Al comma 1 occorre precisare i riferimenti normativi relativi al Servizio Fitosanitario Nazionale (si rinvia sul punto a quanto già annotato al par. 3.5 del presente parere).

Analoga considerazione, al comma 2, vale per il Comitato Fitosanitario Nazionale di cui genericamente è indicata l'istituzione ai sensi della normativa fitosanitaria nazionale vigente. Occorre poi che venga precisato se il provvedimento – di cui non è qualificata la natura - sia da imputare al Ministro (e non al Ministero) o, in alternativa, che sia indicato il profilo dirigenziale cui spetti emanare il provvedimento. Dato il rilievo dei contenuti, la prima opzione è preferibile.

E' poi necessario indicare espressamente quale sia, in via transitoria, la normativa di riferimento nelle more dell'adozione del provvedimento.

Al terzo comma (erroneamente indicato come "comma 1") dovrebbe essere chiarito quali siano i criteri per il coinvolgimento degli altri Servizi fitosanitari regionali diversi da quello di registrazione.

Al quarto comma (erroneamente indicato come "comma 2") è stabilito che, in caso

di “grave” infrazione delle norme contenute nel decreto o di cessata attività può essere disposta la revoca della registrazione. Si osserva che il decreto non contiene alcuna qualificazione della gravità delle infrazioni né la disposizione distingue tra i diversi tipi di sanzione, con riguardo alle infrazioni accompagnate da misure di tale tipo.

Si osserva inoltre che il tenore letterale della disposizione comporta un potere ma non un obbligo di revoca in capo all'amministrazione.

4.10. Articolo 9 (Istituzione del Registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite). L'articolo 9 è il primo del Capo II (Registro nazionale delle varietà e dei doni di vite), a sua volta composto da 13 articoli, dal 9 al 20. Nel Capo II sono raccolte tutte le norme relative al Registro nazionale delle varietà e dei doni di vite.

Secondo quanto indicato nella relazione illustrativa, l'articolo – e similmente i successivi - riprende disposizioni preesistenti relative al Registro. Andrebbe di conseguenza introdotta una disposizione di carattere transitorio che precisi la continuità tra il registro già esistente e il registro che viene istituito in base alla disposizione di rango primario qui in esame.

Al comma 3 si sopprima la parola “successivo” e si inserisca un termine per l'adozione del decreto ministeriale.

4.11. Art. 10 (Informazioni contenute nel registro)

Al comma 2 è previsto che il Servizio fitosanitario centrale debba istituire un fascicolo, anche elettronico. La duplicazione dei fascicoli, elettronico e non, per lo stesso oggetto confligge con esigenze di buon andamento e di speditezza dell'attività amministrativa e di certezza dei contenuti, in caso di non coincidenza tra il contenuto del fascicolo elettronico e di quello non elettronico. Si raccomanda pertanto di assicurare l'istituzione di un solo fascicolo, di tipo elettronico, assicurando, con adeguate misure, la sicurezza dei relativi dati.

4.12. Art. 11 (Campo catalogo)

L'art. 11 prevede che il Campo catalogo – già definito dall'art. 2 - viene mantenuto presso il Centro di Ricerca per la Viticoltura e l'Enologia.

Oltre a raccomandare, sotto il profilo redazionale, la stessa denominazione di campo catalogo presente nell'art. 2, si osserva, anche in questo caso, che non è indicato il riferimento normativo in base a cui è istituito il Centro o comunque è ad esso attribuita la funzione.

4.13. Art. 12 (Domanda di iscrizione di una varietà di vite)

Occorre precisare, sotto il profilo redazionale, che il riferimento deve essere fatto al Registro "di cui all'articolo 9".

Si osserva, inoltre, che è utilizzata una locuzione "varietà in libera moltiplicazione" che costituisce in realtà la definizione di "varietà pubblica", in base all'art. 2, comma 1, lettera o), dello schema.

4.14. Art. 13 (Esame della domanda di iscrizione di una varietà di vite)

Si osserva che non è disciplinato, neppure per rinvio ad altra fonte, il procedimento né sono indicati i termini per la sua conclusione.

4.15. Art. 14 (Requisiti per l'iscrizione delle varietà di vite al registro nazionale)

Sotto l'aspetto redazionale, si suggerisce di considerare come comma distinto il secondo capoverso con le lettere ivi contenute.

4.16. Art. 15 (Esecuzione delle prove ufficiali)

Si osserva, sotto il profilo redazionale, che al comma 1 dovrebbe essere precisato che il riferimento deve essere fatto al Registro "di cui all'articolo 9". Analoga integrazione deve essere apportata anche negli articoli successivi in cui è fatto analogo riferimento generico al Registro (si rinvia sul punto a quanto già annotato al par. 3.5 del presente parere).

Al comma 3 sostituire "Ministero" con "Ministro".

Al comma 4 sostituire "dall'entrata in vigore" con "dalla data di entrata in vigore".

4.17. Art. 16 (Iscrizione della varietà)

Al comma 1, in ragione del rilievo del provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, è preferibile sostituire le parole "del Ministero" con le seguenti "del Ministro".

Al comma 4 andrebbe specificato l'organismo titolare della funzione di controllo.

Si valuti l'opportunità di sostituire la parola "regolarmente" con la seguente "periodicamente".

Anche in questo comma è preferibile sostituire le parole "del Ministero" con le seguenti "del Ministro".

Si osserva, inoltre, che, in assenza di ulteriori specificazioni, il parere del gruppo di lavoro presenta natura obbligatoria ma non vincolante.

Al comma 7 è disciplinata l'iscrizione di ufficio nel Registro delle varietà che rivestono particolare interesse per la viticoltura nazionale. Per un refuso, non è indicato il ruolo – presumibilmente consultivo - svolto dal Gruppo di lavoro permanente.

Non è, inoltre, precisato che, ai fini dell'iscrizione, debbono comunque essere soddisfatti i requisiti generali richiesti per l'iscrizione a domanda.

#### 4.18. Art. 17 (Domanda di iscrizione di un clone al Registro Nazionale)

Nessuna osservazione

#### 4.19. Art. 18 (Iscrizione di un clone)

Con riferimento ai commi 1 e 2 valgono i suggerimenti relativi alle analoghe disposizioni contenute nell'art. 16 per l'iscrizione della varietà.

#### 4.20. Art. 19 (Selezione conservatrice)

Al comma 2 è presente un rinvio a un successivo decreto del Ministro concernente le modalità di controllo sulla selezione conservatrice. Oltre alla soppressione della parola "successivo" e alla previsione di un termine per l'adozione del decreto ministeriale, si valuti l'opportunità di stabilire una disciplina di carattere transitorio nelle more di tale adozione.

#### 4.21. Art. 20 (Varietà di vite geneticamente modificate)

Al comma 3 occorre sostituire le parole "all'articolo 8" con le seguenti "all'articolo 9".

#### 4.22. Art. 21 (Controlli ufficiali ai materiali di moltiplicazione della vite)

Nessuna osservazione.

4.23. Art. 22 (Registro del personale tecnico autorizzato ai controlli dei materiali di moltiplicazione della vite)

In base al comma 1, il personale che effettua le operazioni di controllo è autorizzato con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, preventivamente formato allo scopo e iscritto al Registro di cui al comma 3 e riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. Nella relazione illustrativa è annotato che l'articolo riprende le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164. Queste ultime disposizioni riguardano i controlli dei materiali di moltiplicazione da parte dell'istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto. In particolare non è prevista l'attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria né essa pare riconducibile ad alcuno dei principi e criteri direttivi sopra richiamati presenti nell'art. 11 della legge n. 117/2019. Il Ministero dovrebbe pertanto indicare quali siano, alla luce della delega legislativa conferita, le disposizioni che fondano l'attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria al personale che esercita il controllo. La disposizione è tanto più rilevante alla luce della prevista possibilità di attribuzione di tali compiti anche al personale di organismi delegati. Inoltre, anche in questo caso è necessario che sia indicata la disposizione istitutiva del Servizio fitosanitario nazionale (si rinvia sul punto a quanto già annotato al par. 3.5 del presente parere).

Al comma 2 è previsto che il personale degli organismi delegati, destinato alle operazioni di controllo, viene scelto tra persone che non si trovino in situazioni di conflitto di interesse o che non esercitino a qualsiasi titolo, anche temporaneo, attività di carattere economico nella produzione e nel commercio dei materiali di moltiplicazione della vite e che non siano dipendenti da ditte che svolgono attività nel settore della produzione di materiale di moltiplicazione della vite. Ai fini di una più rigorosa disciplina volta a prevenire il conflitto di interessi si suggerisce di sostituire la congiunzione "e" con la congiunzione "o". Ne deriverebbe che non

potrebbe essere scelto ai fini del controllo personale degli organismi delegati che si trovi anche in una sola delle condizioni indicate nel comma.

Al comma 5 è opportuno indicare un termine per l'adozione del decreto del Ministro concernente i requisiti e le modalità di formazione del personale tecnico autorizzato ai controlli dei materiali di moltiplicazione della vite. Si valuti, anche in questo caso, l'opportunità di introdurre una disciplina di carattere transitorio, nelle more dell'adozione del decreto.

Al comma 6 si suggerisce, a fini redazionali, di anteporre - introducendolo nell'alinea iniziale - il periodo finale "con decreto del Ministro è revocata l'autorizzazione concessa e il nominativo cancellato dal Registro di cui al comma 3".

Dovrebbe essere, inoltre, chiarito se, ai fini della revoca e della cancellazione, sia sufficiente la sussistenza anche di una sola delle quattro condizioni.

4.24. Art. 23 (Categorie di certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite e loro requisiti)

La relazione illustrativa sottolinea che l'articolo contiene prescrizioni derivate da normativa preesistente per cui è da desumere che tali prescrizioni siano già state oggetto di prassi applicative.

Peraltro, con riferimento al comma 1, lettera a), numero 1) (e, analogamente, alla lettera b), numero 1), si valuti se il riferimento a metodi "di norma" ammessi rischi di ingenerare incertezze applicative.

Al comma 1 si valuti inoltre, nelle varie ricorrenze, la congruità della locuzione "se del caso".

4.25. Art. 24 (Denunce di produzione dei materiali di moltiplicazione della vite)

Al comma 3 dovrebbe essere indicato un termine per l'adozione del decreto del Ministro relativo alle modalità operative inerenti la predisposizione e trasmissione delle denunce di produzione dei materiali di moltiplicazione della vite. Insieme dovrebbe essere introdotta una disciplina di carattere transitorio nelle more dell'adozione del decreto.

4.26. Art. 25 (Controlli sui materiali Iniziali e di Base)

Nessuna osservazione.

4.27. Art. 26 (Controllo dei materiali di moltiplicazione di categoria Certificato e Standard)

Al comma 1 è previsto che le operazioni di controllo ufficiale e vigilanza sui materiali di moltiplicazione di categoria Certificato e Standard sono effettuate dal personale dei Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio autorizzato in conformità all'articolo 6. Si osserva che l'articolo 6 si limita a determinare le competenze dei Servizi fitosanitari regionali.

4.28. Art. 27 (Autorizzazione alla produzione in conto lavorazione)

La relazione illustrativa riferisce che le prescrizioni dell'articolo provengono dalla circolare n. 32063 del 24 aprile 1999. Si valuti se il rango primario della disposizione debba comportare anche un adeguamento del lessico utilizzato. Si consideri ad esempio se la locuzione "in conto lavorazione" richieda, nel contesto normativo primario, una più puntuale specificazione.

4.29. Art. 28 (Campi sostitutivi)

La relazione illustrativa riferisce che le prescrizioni dell'articolo provengono dalla nota tecnica n. 32285 del 28 novembre 2001. Anche in questo caso, la Sezione invita a verificare se il contesto normativo primario richieda specificazione e chiarezza maggiori, ad esempio con riguardo alla portata del "vincolo fitosanitario" e all'utilizzazione di termini quali "marze" o "fase di barbatellaio", non ricompresi nelle definizioni elencate nell'art. 2.

Sotto il profilo redazionale si annota la proliferazione di termini con l'iniziale maiuscola.

4.30. Art. 29 (Commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite)

Al comma 1, lettera a), risulta ridondante la formulazione "se sono ufficialmente certificati... materiali di moltiplicazione certificati".

Il comma 3 contiene la definizione di commercializzazione che dovrebbe trovare

più adeguata collocazione nell'art. 2.

E' da evitare, inoltre, una formulazione di carattere esemplificativo, con cui è introdotto l'elenco delle operazioni che non rientrano nella commercializzazione.

#### 4.31. Art. 30 (Autorizzazione alla commercializzazione)

Al comma 1 è presente un rinvio al Titolo III, mentre il testo è suddiviso in capi.

#### 4.32. Art. 31 (Condizioni per l'immissione in commercio)

Al comma 1, il riferimento alla commercializzazione in lotti "sufficientemente" omogenei non agevola la coerente applicazione della disposizione. Sebbene venga riproposta una formulazione presente nella normativa europea (cfr. art. 8 della direttiva 68/193/CEE) non è impedito al legislatore statale chiarire la latitudine del termine "sufficientemente", dal momento che tale aspetto risulta di specifico rilievo con riferimento alle disposizioni di carattere sanzionatorio contenute nell'art. 34 dello schema, il cui comma 20 sanziona proprio le violazioni di quanto disposto dall'art. 31.

Al comma 9 dovrebbe essere previsto che le modalità e le procedure di controllo sono definite con decreto del Ministro (e non del Ministero). Anche in questo caso pare opportuno indicare un termine per l'adozione del decreto e definire una disciplina di carattere transitorio nelle more di tale adozione.

Il comma 10 prevede che il Ministero, ove ricorrano difficoltà di approvvigionamento e secondo la procedura nel rispetto degli accordi comunitari, può ammettere temporaneamente la commercializzazione di materiali di moltiplicazione della vite aventi requisiti ridotti rispetto a quelli prescritti dal presente decreto. In tal caso l'etichetta ufficiale di cui all'articolo 32 indica che si tratta di materiale di una categoria soggetta a requisiti ridotti.

Si tratta in sostanza della possibilità di derogare alle disposizioni di rango primario, che andrebbe ancorata a parametri stringenti e definiti, individuati dal Ministro e non genericamente rimessi all'autorizzazione dell'amministrazione.

Andrebbe per lo meno richiamata la normativa europea di cui, come si legge nella relazione illustrativa, la disposizione costituisce applicazione.

#### 4.33. Art. 32 (Etichetta ufficiale)

E' da sottolineare una peculiarità che, sebbene non esclusiva di questo articolo, emerge qui con specifica evidenza L'articolo è, infatti, connotato da una dettagliata e minuziosa individuazione dei requisiti propri della etichetta ufficiale, di cui sono definiti perfino i colori (si rinvia alle considerazioni di carattere generale svolte al par. 3.3. del presente parere).

#### 4.34. Art. 33 (Tracciabilità)

Nulla da osservare

#### 4.35. Art. 34 (Sanzioni)

Riferisce la relazione illustrativa che l'articolo 34 costituisce una nuova formulazione degli articoli 17, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, opportunamente integrati con nuove fattispecie da sanzionare.

Le scelte relative all'*an* e al *quantum* delle sanzioni sono eminentemente di merito. Purtuttavia, la Sezione non si può esimere dal sottolineare che l'estensione delle fattispecie sanzionatorie e l'elevato numero di prescrizioni di dettaglio di cui è richiesta l'osservanza, spesso integrate dai contenuti ancor più minuziosi degli allegati al decreto legislativo cui è fatto volta a volta rinvio, non rendono agevole la ricostruzione complessiva degli obblighi cui sono sottoposti gli operatori del settore, con conseguente incremento dei margini di incertezza applicativa e di connessa discrezionalità amministrativa nell'applicazione delle sanzioni.

Come già si è rilevato in precedenza, occorre dunque considerare, per ciascuna fattispecie sanzionatoria, la compatibilità con i principi e criteri direttivi relativi alla semplificazione e alle fattispecie sanzionatorie contenuti, oltre che nell'art. 32 della legge n. 234/2012, nell'art. 11 della legge n. 117/2019 (v. in particolare le lettere a), b), n)).

Per queste ragioni sarebbe risultata di specifica utilità la predisposizione, da parte dell'amministrazione, di un'accurata analisi di impatto della regolamentazione.

Inoltre, pare meritevole di riconsiderazione il comma 26, che prevede un meccanismo sanzionatorio automatico a carico di chiunque violi “due o più disposizioni previste dal presente articolo”, prevedendo una sanzione amministrativa pari al doppio della somma degli importi delle sanzioni comminate. Tale meccanismo automatico prescinde, infatti, dal numero e dalla tipologia delle infrazioni, tanto da far dubitare della sua ragionevolezza.

Va, comunque, corretta la formulazione utilizzata, in quanto le diverse violazioni non hanno a oggetto le disposizioni dell’articolo 34 quanto invece le singole prescrizioni, presenti nell’articolato, la cui inosservanza comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 34.

Andrebbe poi chiarito se l’ipotesi del cumulo di violazioni e l’applicazione del meccanismo sanzionatorio maggiorato riguardi anche condotte poste in essere o accertate in tempi diversi.

Al comma 27 si valuti l’opportunità di distinguere le competenze, rispettivamente, del Ministero e dei Servizi fitosanitari delle regioni e delle provincie autonome con riguardo alle diverse fattispecie sanzionatorie. Il coordinamento tra Ministero e Servizi fitosanitari regionali risulta, peraltro, necessario, se non altro per l’ipotesi di applicazione delle misure sanzionatorie maggiorate nel caso di plurime violazioni.

Al comma 28 andrebbe soppressa la parola “successivo” e andrebbe individuato un termine per l’adozione del decreto ministeriale.

In linea generale valuti l’amministrazione proponente, con riguardo al sistema sanzionatorio, l’opportunità di prevedere forme di raccordo, anche tramite rinvio, tra le disposizioni relative alle sanzioni contenute nel presente schema di decreto legislativo e le disposizioni relative alle sanzioni amministrative pecuniarie contenute nella legge n. 689/1981, in particolare nel capo I. All’interno di tale capo della legge n. 689/1981, infatti, sono disciplinati sia aspetti almeno in parte trattati dalle disposizioni dello schema di decreto sia aspetti non disciplinati dallo schema. Si considerino, ad es., quanto ai primi, i seguenti articoli della legge n. 689: art. 8, sul concorso di violazioni; art. 8-bis, sulla reiterazione di violazioni; art. 10, sulla

sanzione amministrativa pecuniaria e il rapporto tra limite minimo e limite massimo. Quanto ai secondi (aspetti non trattati dallo schema) si consideri ad esempio l'art. 11 della legge n. 689, sui criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e la sez. II del capo I, sul procedimento applicativo delle sanzioni.

#### 4.36. Art. 35 (Tariffe)

Si prende atto, in termini positivi, che, diversamente dalla disciplina contenuta in altri articoli, per la determinazione delle tariffe è stabilito un termine per l'adozione del decreto ministeriale ed è prevista una disposizione di carattere transitorio da applicare nelle more.

#### 4.37. Art. 36 (Clausola di cedevolezza)

Si rinvia alle osservazioni contenute nel par. 3.4 del presente parere.

#### 4.38. Art. 37 (Clausola di invarianza finanziaria)

Niente da osservare.

#### 4.39 Art. 38 (Disposizioni transitorie)

Al comma 1 si segnala che – in assenza della analitica individuazione delle singole disposizioni volta a volta applicabili in via transitoria – la clausola di rinvio rischia di essere generica e fonte di non poche incertezze nella fase di prima applicazione, tanto più con riferimento alla condizione posta dal medesimo comma, relativa all'assenza di contrasto con il presente decreto.

#### 4.40. Art. 39 (Abrogazioni)

All'alinea del comma 1 le parole “dall'entrata in vigore” andrebbero sostituite con le seguenti “dalla data di entrata in vigore” e la parola “provvedimenti” andrebbe sostituita con la seguente “atti”.

#### 4.41. Allegati

Si segnala in primo luogo l'esigenza che tutti e undici gli allegati vengano numerati e che siano espunte formattazioni che non ne consentono la completa comprensione.

Si rinvia poi alle considerazioni di carattere generale già svolte al par. 3.3. del presente parere, con riguardo alla complessità e minuziosità delle regole del settore, cui si ricollegano in molti casi le misure sanzionatorie. Tali considerazioni si attagliano in particolar modo ai contenuti degli allegati.

L'attuale conformazione degli allegati, che integrano i contenuti del decreto legislativo e quindi assurgono al ruolo di norme primarie, aggrava, infatti, la situazione descritta. Si tratta di oltre novanta pagine di allegati, composti da testi, modulistica e immagini.

Basti considerare, ad esempio, la modulistica per la richiesta di iscrizione di una varietà al registro nazionale, cui sono allegate fotografie che (anche ad ammetterne la finalità esemplificativa) verrebbero ad assumere, di conseguenza, un carattere prescrittivo incompatibile con i connotati descrittivi, propri di un'immagine.

In considerazione delle ragioni esposte e dell'esigenza di osservare i principi e criteri direttivi di delega relativi alla semplificazione, prima richiamati, risulta necessario un ripensamento dell'attuale strutturazione degli allegati, tale da evitare una loro legificazione generalizzata nei termini ora previsti dallo schema.

P.Q.M.

nei sensi di cui in motivazione è il parere della Sezione.

L'ESTENSORE  
Claudio Tucciarelli

IL PRESIDENTE  
Paolo Troiano

IL SEGRETARIO  
Campobasso Maurizia